

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, FERMARIELLO, BRUGGER, BARSACCHI, CONTI PERSINI, GUALTIERI, DAL FALCO, MORANDI, BOGGIO, VENTURI, BORZI, ZAVATTINI e DEL PONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio della Comunità europea già nel 1973 approvava un programma d'azione in materia ambientale, che rinnovava nel 1977. In esso venivano previste alcune iniziative concrete per la conservazione degli uccelli selvatici, cioè di una categoria di animali che rischiano di scomparire creando così gravi conseguenze per la conservazione dell'*habitat* ed anche per l'uomo stesso.

Successivamente il Consiglio della Comunità europea, nella seduta del 2 aprile 1979, ha approvato la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna.

Tale iniziativa scaturiva da una serie di considerazioni che il problema della conservazione di alcune specie poneva.

Una prima constatazione era quella che, trattandosi di specie di uccelli in gran parte migratori, era indispensabile una collaborazione internazionale su vaste aree geografiche e di conseguenza una complessa azione

protettiva da attuarsi in tempi non brevi, viste anche le caratteristiche antropologiche dei Paesi della Comunità.

Nonostante le evidenti difficoltà, venne deciso, unanimemente, di assumere a tale proposito iniziative coordinate e possibilmente collegiali.

Si ritenne che per il conseguimento degli obiettivi dianzi indicati venisse effettuato un attento controllo dei singoli fattori che possono influire sull'entità di una popolazione aviaria, e più specificamente: la distruzione e gli inquinamenti degli *habitat*, i prelievi a diversi fini, l'attività commerciale.

Venivano dati al termine « conservazione » i significati di: gestione di una risorsa in modo da mantenere nel tempo la consistenza dell'avifauna; garanzia di un'utilizzazione diversificata da parte della comunità; massimo rispetto degli equilibri biologici. In definitiva con la terminologia « conservare gli uccelli » si intendeva proteggere, migliorare,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricreare gli *habitat*, limitare le pressioni commerciali, regolare opportunamente le forme, i tempi e la quantità di caccia.

La direttiva 79/409/CEE non soltanto è nata da detta considerazione ma, a giudizio dei proponenti, risponde alle esigenze di conservazione nel significato testè espresso.

Non essendo stata a tutt'oggi tale direttiva ratificata dall'Italia, si è ritenuto necessario farsi carico di un'iniziativa parlamentare per accelerare i tempi di integrazione normativa.

Il presente disegno di legge, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, mira a recepire la direttiva in questione, salvaguardando l'autonomia di applicazione delle regioni, prevista dalla Costituzione.

Le regioni, uniformandosi ai principi dettati dalle disposizioni comunitarie, dovranno tenere presenti le tradizioni venatorie profondamente radicate di certe aree geografiche, per le quali la stessa direttiva prevede spazi applicativi anche se limitati.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai fine di una integrazione delle disposizioni in materia esistenti nella legislazione italiana, con la presente legge si recepisce la direttiva n. 79/409/CEE del 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 2.

In conformità del disposto dell'articolo 3 della direttiva di cui al precedente articolo 1, il Governo italiano svolgerà le funzioni di indirizzo e di coordinamento degli interventi che le singole regioni attueranno per la tutela, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli *habitat*.

I piani d'intervento regionale di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, conformandosi alle disposizioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria di cui al precedente articolo, devono stabilire anche i divieti e gli interventi atti a prevenire ogni forma di inquinamento e la distribuzione sul territorio di sostanze a qualsiasi titolo letali per le specie di animali indicate negli allegati della direttiva.

Art. 3.

In applicazione delle norme della direttiva CEE di cui all'articolo 1, per la tutela delle coltivazioni agricole ed in relazione al variare della consistenza delle popolazioni componenti la fauna selvatica, le regioni, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono introdurre modifiche al disposto dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, al fine di garantire l'integrità e la sopravvivenza di ogni specie.

Le regioni, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma ed ai sensi degli articoli 2, 7 e 9 della direttiva citata, possono ammettere all'esercizio venatorio specie oggetto di caccia e forme profondamente radicate nella tradizione popolare, nel rispetto dei principi di una saggia utilizzazione e di una regolamentazione equilibrata delle specie di uccelli non minacciate, nè rare, nè in diminuzione, con particolare riguardo a quelle migratrici.

Le regioni a statuto speciale provvedono secondo le loro specifiche competenze.